

# Regolamento UE PPWR sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Presentazione del Regolamento e obblighi per le imprese  
Focus Green claims: recepimento della direttiva Ue che contrasta il greenwashing, prossimi adempimenti.

10.06.2026

## Luca Stramare

Direttore Divisione Centro Studi per l'Economia  
Circolare CONAI

## Donata Gammino

Centro Studi per l'Economia Circolare CONAI -  
Prevenzione, ecodesign e servizi per associazioni  
e imprese



## Agenda



Il PPWR: le prescrizioni di sostenibilità e le **principali scadenze per le imprese**



**Dichiarazione di conformità UE**



Aggiornamenti e **novità a livello europeo**: stato di avanzamento di atti delegati e atti di esecuzione



**Greenwashing e comunicazione ambientale volontaria**: recepimento della Direttiva 2024/825 nell'ordinamento nazionale e implicazioni per le imprese

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26



## Agenda



Il PPWR: le prescrizioni di sostenibilità e le **principali scadenze per le imprese**



Dichiarazione di conformità UE



Aggiornamenti e **novità a livello europeo**: stato di avanzamento di atti delegati e atti di esecuzione



**Greenwashing e comunicazione ambientale volontaria**: recepimento della Direttiva 2024/825 nell'ordinamento nazionale e implicazioni per le imprese

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26



## Obiettivi del nuovo Regolamento Imballaggi



### PREVENZIONE

- Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurre la quantità
- Applicare restrizioni a particolari tipologie/formati di imballaggi
- Promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili.


### RICICLAGGIO

Promuovere il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.


### RIDUZIONE

- Minimizzazione imballaggi
- Utilizzo materiale riciclato negli imballaggi in plastica
- Mercato del riciclato

% Riduzione rifiuto vs 2018	Anno
5%	2030
10%	2035
15%	2040



Aziende




**Il Regolamento imballaggi introduce nuove prescrizioni e obblighi da rispettare**

Sistemi EPR



Stati Membri dell'UE



Webinar CONAI EPR & Green claims



**Publicato** il 22/01/2025 e **in vigore** dal 11/02/2025



**La prima scadenza** per le imprese è il 12/08/26



**Ambito di applicazione:** Tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Aziende




Il Regolamento imballaggi introduce nuove prescrizioni e obblighi da rispettare

Sistemi EPR



Stati Membri dell'UE



Webinar CONAI PPWR & Green claims



**Publicato** il 22/01/2025 e **in vigore** dal 11/02/2025



**La prima scadenza** per le imprese è il 12/08/26




**Ambito di applicazione:** Tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Quali sono le prescrizioni di sostenibilità e i nuovi obblighi per le imprese?



Sostanze “pericolose” contenute negli imballaggi - Art.5




Riciclabilità - Art.6



Contenuto minimo di materiale riciclato per gli imballaggi di plastica - Art.7




Compostabilità - Art.9




Riduzione al minimo degli imballaggi - Art.10, 24




Etichettatura - Art.12



Restrizioni per determinati formati di imballaggio - Art.25



Riutilizzo degli imballaggi - Art.11, 29, 33





Ricarica - Art. 28

Webinar CONAI PPWR & Green claims 10.06.26


All'interno delle prossime slide troverete a sinistra le **principali scadenze** per le imprese e a destra le **tempistiche** di adozione di atti delegati/esecuzione per la Commissione Europea.




Scadenza imprese




Tempistiche Commissione



Gli **atti delegati** e gli **atti di esecuzione** saranno contrassegnati dall'apposita **icona** ed evidenziati **in giallo**



Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26





# Limitazione della presenza di sostanze che destano preoccupazione



**Minimizzare la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione** nelle componenti del materiale dell'imballaggio o nei suoi elementi, nelle emissioni, nei prodotti derivanti dalla gestione dei rifiuti (es. materie prime secondarie, ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale) e il loro impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

**Dal 12 agosto 2026**

Gli **imballaggi a contatto con gli alimenti** non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS al di sopra dei seguenti limiti:

- 25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi mirata, i PFAS polimerici sono esclusi).
- 250 ppb per la somma di tutti i PFAS (analisi mirata, possibilità di altre metodologie; i PFAS polimerici sono esclusi).
- 50 ppm per PFAS (inclusi i polimerici); se il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, sarà necessario fornire ulteriori prove se richiesta.

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

La Commissione Europea, assistita dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), presenterà una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla **presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e su eventuali ulteriori misure.**

**Entro il 31 dicembre 2026**

La Commissione Europea valuterà la necessità di **modificare o revocare le restrizioni esistenti** sui PFAS per evitare sovrapposizioni con ulteriori normative.

**Entro il 12 agosto 2030**

La Commissione Europea valuterà **l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.**

**Entro il 12 agosto 2033**



# Riciclabilità degli imballaggi

Tutti gli imballaggi devono essere **riciclabili** e progettati per il riciclo

Dall'1 gennaio 2030

Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili entro le seguenti categorie di prestazione:

- A ≥ 95%
- B ≥ 80%
- C ≥ 70%

Dall'1 gennaio 2035

Tutti gli imballaggi dovranno essere anche raccolti separatamente, selezionati e **riciclati su larga scala**.

Entro il 2038

Tutti gli imballaggi dovranno **appartenere solo alle categorie A o B**.

La Commissione Europea adotterà **atti delegati** per stabilire:

- Criteri di progettazione per il riciclo
- Classificazione della riciclabilità



Entro il 1 gennaio 2028

La Commissione Europea adotterà **atti di esecuzione** per definire:

- Metodo per la valutazione del riciclato su scala
- Meccanismo di tracciabilità per garantire che gli imballaggi vengano effettivamente **riciclati su larga scala**.



Entro il 1 gennaio 2030

Webinar CONAI PPWR & Green Claims - 10.06.26





# Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica






Tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quantità minima di **materiale riciclato**.\*

Dall'1 gennaio 2030

Qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio	2030
SUP 	30%
Sensibili al contatto:	
 PET	30%
 Other	10%
Other	35%

Dall'1 gennaio 2040

Qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio	2040
SUP 	65%
Sensibili al contatto:	
 PET	50%
 Other	25%
Other	65%

\*Sono previste esclusioni per alcuni imballaggi (es. sensibili al contatto con dispositivi medici, sensibili al contatto per alcuni alimenti, ecc.).

Webinar CONAI PPWR & Green Claims 10.06.26

Entro il 31 dicembre 2026

- **Metodologia per il calcolo** e la verifica della **percentuale** di contenuto riciclato - **atto di esecuzione**;
- Definizione dei criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica - **atto delegato**;
- Definizione della metodologia per valutare, verificare e certificare l'equivalenza delle **norme applicate ai rifiuti di plastica post-consumo** riciclati o raccolti al di fuori dell'UE - **atto di esecuzione**.



Entro il 12 febbraio 2032

- La Commissione valuterà:
- la fattibilità del **raggiungimento degli obiettivi** per il 2040;
  - l'uso di materiali riciclati negli imballaggi non plastici e, se appropriato, proporrà nuove misure o obiettivi.





# Imballaggi compostabili

Alcune tipologie di imballaggio potranno essere immesse sul mercato solo se **compatibili con le norme di compostaggio industriale**.

Entro il 12 febbraio 2026

La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normalizzazione di preparare **norme armonizzate** relative al **compostaggio industriale e domestico** degli imballaggi.

Dal 12 febbraio 2028

I seguenti imballaggi\* **dovranno essere compostabili** (compostaggio industriale):

- **bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili** o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
- **etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli.**

\*Gli Stati membri potranno decidere di estendere la compostabilità anche ad altre tipologie di imballaggi costituiti da materiali diversi dal metallo con riferimento in particolare a unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.

Webinar CONAI PPWR & Green Claims - 10.06.26



# Riduzione al minimo degli imballaggi



**Ridurre peso e volume dell'imballaggio** al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

**Dal 12 febbraio 2028**

Gli imballaggi per la vendita (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) dovranno essere progettati affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo.

**Dall'1 gennaio 2030\***

- Imballaggi progettati per ridurre al minimo peso e volumi (**attenzione a doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari**);
- La conformità dovrà essere dimostrata attraverso la documentazione tecnica;
- Gli **imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico** (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) non potranno avere uno **spazio vuoto superiore al 50%**.

I materiali di riempimento - **ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso** - sono considerati "spazio vuoto".

\*o 3 anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione

La Commissione Europea richiederà alle organizzazioni europee di normazione di sviluppare una **metodologia standard per il calcolo della conformità** ai requisiti di minimizzazione degli imballaggi.

**Entro il 12 febbraio 2027**

**Atti di esecuzione** per la metodologia di calcolo della **proporzione dello spazio vuoto** negli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico.

**Entro il 12 febbraio 2028**

**Entro il 12 febbraio 2032**

La Commissione riesamina la proporzione dello spazio vuoto e valuta la possibilità di stabilire **proporzioni specifiche per la vendita**, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te e prodotti elettronici.



# Etichettatura degli imballaggi



Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono con l'obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori.

Dal 12 agosto 2028\*

- Tutti gli imballaggi (tranne quelli da trasporto e quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale) **dovranno riportare un'etichettatura** armonizzata che include informazioni sulla composizione del materiale per poter facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori.
- Sarà possibile utilizzare un **QR code o altre soluzioni digitali** con informazioni sulla destinazione di ogni componente dell'imballaggio.
- Gli imballaggi soggetti a sistemi di **deposito cauzionale** e restituzione, quelli che contengono una **% di materiale riciclato** e quelli che contengono **plastica a base biologica** dovranno prevedere un'etichettatura specifica.

Dal 12 febbraio 2029\*\*

Gli imballaggi **riutilizzabili** dovranno essere contrassegnati da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile.

\*o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione

\*\*o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione

- Definizione di un **etichettatura armonizzata**, con specifiche sui requisiti di etichettatura\* e sui formati, compresi i sistemi digitali. - **atti di esecuzione**
- **Metodologia** per identificare i materiali di composizione degli imballaggi. - **atti di esecuzione**
- Definizione di un'etichettatura per imballaggi soggetti a sistemi di **deposito cauzionale** e restituzione, imballaggi che contengono una **% di materiale riciclato** e quelli che contengono **plastica a base biologica**. - **atti di esecuzione**

Definizione metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione. - **atti di esecuzione**

\*Il 13 Gennaio 2026 il JRC (Joint Research Centre) ha presentato una proposta tecnica sull'etichettatura armonizzata in UE per la raccolta differenziata.

**Possibili novità** rispetto al sistema di etichettatura in vigore attualmente

Entro il 12 agosto 2026

Entro il 1° gennaio 2030

Webinar CONAI PPWR & Green Claims - 10.06.26

# Etichettatura degli imballaggi



Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono con l'obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori.

Dal 12 agosto 2028\*

- Tutti gli imballaggi (tranne quelli da trasporto e quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale) **dovranno riportare un'etichettatura** armonizzata che include informazioni sulla composizione del materiale per poter facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori.
- Sarà possibile utilizzare un **QR code o altre soluzioni digitali** con informazioni sulla destinazione di ogni componente dell'imballaggio.
- Gli imballaggi soggetti a sistemi di **deposito cauzionale** e restituzione, quelli che contengono una **% di materiale riciclato** e quelli che contengono **plastica a base biologica** dovranno prevedere un'etichettatura specifica.

Dal 12 febbraio 2029\*\*

Gli imballaggi **riutilizzabili** dovranno essere contrassegnati da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile.

\*o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione

\*\*o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

- Definizione di un **etichettatura armonizzata**, con specifiche sui requisiti di etichettatura\* e sui formati, compresi i sistemi digitali. - **atti di esecuzione**
- **Metodologia** per identificare i materiali di composizione degli imballaggi. - **atti di esecuzione**
- Definizione di un etichettatura per imballaggi soggetti a sistemi di **deposito cauzionale** e restituzione, imballaggi che contengono una **% di materiale riciclato** e quelli che contengono **plastica a base biologica**. - **atti di esecuzione**

Definizione metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione. - **atti di esecuzione**

\*Il 13 Gennaio 2026 il JRC (Joint Research Centre) ha presentato una proposta tecnica sull'etichettatura armonizzata in UE per la raccolta differenziata.

**Possibili novità** rispetto al sistema di etichettatura in vigore attualmente

Entro il 12 agosto 2026

Entro il 1° gennaio 2030


# Etichettatura degli imballaggi secondo la proposta del JRC

La proposta tecnica sui simboli armonizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio rappresenta un input tecnico per la Commissione UE che dovrà adottare gli atti di esecuzione.

Questi sono alcuni degli elementi principali della proposta:

- Introduzione di **etichette uniche in UE** rivolte ai consumatori da applicare **sia sugli imballaggi sia sui contenitori di raccolta**.
- Sistema basato sui **materiali** di imballaggio, non sulle destinazioni di raccolta, per garantire coerenza in tutta l'UE.
- Design armonizzato con **pittogrammi, codici colore, testo semplificato, criteri di accessibilità e opzioni digitali**.
- Chiarezza sulle **regole per imballaggi multicomponente**, etichette per contenitori ("meta-labels") e informazioni digitali.

Figure 13. Pictograms and materials as used in the proposed EU harmonised waste sorting labelling scheme.



**Bozza di pittogrammi presentata dal JRC**

Figure 16. Examples of possibilities to apply labels with various colours to waste receptacles.



Vi invitiamo a consultare la notizia e scaricare la nota informativa CONAI dedicata alla proposta tecnica del JRC sulla nuova etichettatura.



# Restrizioni per determinati formati di imballaggio



Alcuni formati di imballaggi non potranno essere immessi sul mercato

Dall'1 gennaio 2030

- Saranno vietati** i seguenti **imballaggi in plastica monouso**:
- raggruppati per bottiglie, lattine, barattoli, vasetti e contenitori (esclusi quelli destinati a facilitare la movimentazione). Ad esempio: **film**;
  - per frutta e verdura non trasformata inferiore a 1,5 kg. Ad esempio: **reti, sacchetti, vassoi**;
  - per alimenti e bevande riempiti e consumati nel settore della ristorazione (HORECA) - Le confezioni flessibili non in plastica sono esentate. Ad esempio: **bustine, vaschette, vassoi**;
  - per porzioni individuali, utilizzati nel settore della ristorazione. Ad esempio: **imballaggi in porzioni individuali di condimenti, conserve, salse o zucchero**;
  - nei settori dell'ospitalità e dell'alloggio per prodotti destinati a singole prenotazioni. Ad esempio: **flaconcini e piccoli sacchetti per saponette**.

Publicazione delle **linee guida** che chiariranno il contenuto dell'Allegato V, con esempi concreti di esenzioni alle restrizioni.

Entro il 12 febbraio 2027

- La Commissione Europea valuterà:
- l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe;
  - la necessità di rivedere le disposizioni e l'Allegato V;
  - l'opportunità di introdurre nuove restrizioni e/o modificare quelle esistenti.

Entro il 12 febbraio 2032

Webinar COMA PPWR & Green claims 10.06.26

# Progettazione per il riutilizzo degli imballaggi



Una parte di imballaggi immessi sul mercato dovrà essere riutilizzabile.

**Dal 12 febbraio 2028**

I distributori finali che operano nel **settore HORECA** (escluse le microimprese) e che utilizzano **imballaggi da asporto per bevande fredde o calde o alimenti pronti** destinati al consumo immediato, dovranno offrire ai consumatori l'opzione di imballaggi **riutilizzabili**.

**Dall'1 gennaio 2030**

- I distributori finali dovranno offrire il **10%** dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.
- Gli **imballaggi per il trasporto** dovranno essere riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo: almeno il **40%** se all'interno dell'UE, il **100%** se all'interno dello Stato membro\*;
- Tutti gli imballaggi utilizzati per il **trasporto tra siti produttivi** per specifiche operazioni intra-aziendali dovranno essere riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo\*;
- Almeno il **10% degli imballaggi multipli sottoforma di scatole per stoccaggio e distribuzione** (escluse quelle in cartone) dovrà essere riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- Almeno il **10%** di **bevande alcoliche e analcoliche** dovrà essere venduto ai consumatori in imballaggi riutilizzabili.

**Entro il 12 febbraio 2027**

- **Atto delegato** per stabilire **numero minimo di rotazioni** di un imballaggio affinché possa essere definito "riutilizzabile".
- La Commissione pubblica orientamenti sui tipi di prodotti oggetto di applicazione delle prescrizioni di riutilizzo (bevande alcoliche e analcoliche).



**Entro il 1 gennaio 2034**

La Commissione valuta:

- la fattibilità del raggiungimento degli obiettivi;
- l'eventuale estensione delle prescrizioni di riutilizzo (e ricarica) per altre categorie di imballaggi.

**Dall'1 gennaio 2040**

- **Almeno il 70 %** in totale di imballaggi per il **trasporto** dovrà essere riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- Almeno il **25% degli imballaggi multipli sottoforma di scatole per stoccaggio e distribuzione** (escluse quelle in cartone) dovrà essere riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- Almeno il **40%** di **bevande alcoliche e analcoliche** dovrà essere venduto ai consumatori in imballaggi riutilizzabili.

\*sono esclusi film e reggette per pallet dall'obbligo di riutilizzo al 100%. Si rimanda all'atto delegato del 25.02.26





## Ricarica



La ricarica è una misura specifica di prevenzione ma non è un obbligo per tutti gli operatori economici.

Dal 12 febbraio  
2027

Il distributore finale del settore alberghiero (escluse le microimprese), della ristorazione e del catering che utilizza imballaggi da asporto, dovrà garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore **da riempire con bevande fredde o calde o alimenti pronti**.

Dall'1 gennaio  
2030

I distributori finali con una **superficie di vendita superiore a 400 m<sup>2</sup>** si adoperano per destinare il **10 %** di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.


Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26



# Timeline complessiva degli adempimenti sulle prescrizioni di sostenibilità - Regolamento 2025/40

ATTI DELEGATI O ATTI DI ESECUZIONE

SCADENZE PER LE IMPRESE



Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26



NEW

## Nuovo documento

# Vademecum CONAI sulle misure di prevenzione di cui al Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

## Cosa troverete?


- 🎯 Obiettivi della misura
- 🚩 Campo di applicazione
- 📅 Scadenze e termini
- 📖 Contenuto della misura
- ✗ Esenzioni dalla misura
- 🔪 Mezzi di prova

Il documento contiene anche:

- 📘 Box di approfondimento
- ❓ Numerose FAQ



Sostanze “pericolose” contenute negli imballaggi - Art.5




Riciclabilità - Art.6



Contenuto minimo di materiale riciclato per gli imballaggi di plastica - Art.7




Compostabilità - Art.9




Riduzione al minimo degli imballaggi - Art.10, 24




Etichettatura - Art.12



Restrizioni per determinati formati di imballaggio - Art.25



Riutilizzo degli imballaggi - Art.11, 29, 33



Ricarica - Art. 28

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

### VADEMECUM sulle MISURE di PREVENZIONE

di cui al Regolamento 2025/40  
sugli imballaggi e sui rifiuti  
di imballaggio

## Agenda



Il PPWR: le prescrizioni di sostenibilità e le **principali scadenze per le imprese**



**Dichiarazione di conformità UE**



Aggiornamenti e **novità a livello europeo**: stato di avanzamento di atti delegati e atti di esecuzione



**Greenwashing e comunicazione ambientale volontaria**: recepimento della Direttiva 2024/825 nell'ordinamento nazionale e implicazioni per le imprese

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26





# Dichiarazione di conformità & documentazione tecnica



A partire dal 12 agosto 2026

La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dal Regolamento 2025/40, in particolare dimostra che sono rispettati i requisiti relativi a:

- **Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi** (art.5);
- **Imballaggi riciclabili** (art.6);
- **Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica** (art. 7);
- **Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica** (art.8);
- **Imballaggi compostabili** (art. 9);
- **Riduzione al minimo degli imballaggi** (art. 10);
- **Imballaggi riutilizzabili** (art. 11);
- **Etichettatura dell'imballaggio** (art. 12);

Deve essere redatta dal **fabbricante** e deve essere richiesta e controllata dagli importatori.

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (\*)...

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio);
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato;
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio;
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:

Firmato a nome e per conto di:  
 (luogo e data del rilascio):  
 (nome e cognome, funzione) (firma):



La dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate:

- per **5 anni** dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi **monouso**;
- per **10 anni** dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi **riutilizzabili**.



CONAI pubblicherà una nota informativa dedicata alla "dichiarazione di conformità"



## Agenda



Il PPWR: le prescrizioni di sostenibilità e le **principali scadenze per le imprese**



Dichiarazione di conformità UE



Aggiornamenti e **novità a livello europeo**: stato di avanzamento di atti delegati e atti di esecuzione



**Greenwashing e comunicazione ambientale volontaria**: recepimento della Direttiva 2024/825 nell'ordinamento nazionale e implicazioni per le imprese

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26





Webinar CONAI PWR & Green claims \_ 10.06.26



# Novità

dall'Europa

## Agenda



Il PPWR: le prescrizioni di sostenibilità e le **principali scadenze per le imprese**



Dichiarazione di conformità UE



Aggiornamenti e **novità a livello europeo**: stato di avanzamento di atti delegati e atti di esecuzione



**Greenwashing e comunicazione ambientale volontaria**: recepimento della Direttiva 2024/825 nell'ordinamento nazionale e implicazioni per le imprese

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26



## Direttiva 2024/825/UE

- Introduce modifiche alla 2005/29/CE **sulle pratiche commerciali sleali** ma anche alla 2011/83/UE **sui diritti dei consumatori**.
- Si applica alle pratiche commerciali sleali **tra imprese e consumatori (B2C)**.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 30/2026 che **modifica il Codice del Consumo** (D.lgs. 206/2005).



### TEMPISTICHE

**6 MARZO 2024**

Publicazione in  
Gazzetta Ufficiale

**27 MARZO 2024**

Entrata in vigore  
della Direttiva

**20 FEBBRAIO 2026**

Recepimento italiano  
D. lgs. 30/2026

**27 MARZO 2026**

Deadline per il  
recepimento

**27 SETTEMBRE 2026**

Applicazione delle disposizioni  
negli Stati membri UE

20 giorni

2 anni


6 mesi

Webinar CONAI **FCMR & Green claims** 10.06.26


## Direttiva 2024/825/UE

- Introduce modifiche alla 2005/29/CE **sulle pratiche commerciali sleali** ma anche alla 2011/83/UE **sui diritti dei consumatori**.
- Si applica alle pratiche commerciali sleali **tra imprese e consumatori (B2C)**.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 30/2026 che **modifica il Codice del Consumo** (D.lgs. 206/2005).



### TEMPISTICHE



# La Direttiva 2024/825/UE

Recepita nell'ordinamento italiano con il [D. lgs. 30/2026](#): Il recepimento in Italia è avvenuto in modo puntuale e pressoché letterale ma facciamo un recap dei **nuovi divieti**:

Webinar CONAI PPWR & Green claims – 10.06.26

# La Direttiva 2024/825/UE

Recepita nell'ordinamento italiano con il [D. lgs. 30/2026](#): Il recepimento in Italia è avvenuto in modo puntuale e pressoché letterale ma facciamo un recap dei **nuovi divieti**:

Marchio  
sostenibilità  
autodichiarato



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

Webinar CONAI PPWR & Green claims – 10.06.26

Allegato I: sintesi della blacklist con le pratiche sempre vietate, in questi casi non serve una valutazione “caso per caso” per valutare l’ingannevolezza del claim.

# La Direttiva 2024/825/UE

Recepita nell'ordinamento italiano con il [D. lgs. 30/2026](#): Il recepimento in Italia è avvenuto in modo puntuale e pressoché letterale ma facciamo un recap dei **nuovi divieti**:

**Marchio  
sostenibilità  
autodichiarato**



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

**Claim  
generici**



Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

Allegato I: sintesi della blacklist con le pratiche sempre vietate, in questi casi non serve una valutazione "caso per caso" per valutare l'ingannevolezza del claim.

# La Direttiva 2024/825/UE

Recepita nell'ordinamento italiano con il [D. lgs. 30/2026](#): Il recepimento in Italia è avvenuto in modo puntuale e pressoché letterale ma facciamo un recap dei **nuovi divieti**:

## Marchio sostenibilità autodichiarato



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

## Claim generici



Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.

## Amplificazione del claim



Formulare un'asserzione ambientale facendo riferimento a tutto il prodotto l'intera attività quando in realtà riguarda solo un aspetto specifico.

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

Allegato I: sintesi della blacklist con le pratiche sempre vietate, in questi casi non serve una valutazione "caso per caso" per valutare l'ingannevolezza del claim.

# La Direttiva 2024/825/UE

Recepita nell'ordinamento italiano con il [D. lgs. 30/2026](#): Il recepimento in Italia è avvenuto in modo puntuale e pressoché letterale ma facciamo un recap dei **nuovi divieti**:

## Marchio sostenibilità autodichiarato



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

## Claim generici




Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.

## Amplificazione del claim



Formulare un'asserzione ambientale facendo riferimento a tutto il prodotto l'intera attività quando in realtà riguarda solo un aspetto specifico.

## Carbon claim



Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

Allegato I: sintesi della blacklist con le pratiche sempre vietate, in questi casi non serve una valutazione "caso per caso" per valutare l'ingannevolezza del claim.

# La Direttiva 2024/825/UE

Recepita nell'ordinamento italiano con il [D. lgs. 30/2026](#): Il recepimento in Italia è avvenuto in modo puntuale e pressoché letterale ma facciamo un recap dei **nuovi divieti**:

## Marchio sostenibilità autodichiarato



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

## Claim generici




Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.

## Amplificazione del claim



Formulare un'asserzione ambientale facendo riferimento a tutto il prodotto l'intera attività quando in realtà riguarda solo un aspetto specifico.

## Carbon claim



Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.

## Requisiti di legge



Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico.

Webinar CONAI PPMR & Green claims - 10.06.26

Allegato I: sintesi della blacklist con le pratiche sempre vietate, in questi casi non serve una valutazione "caso per caso" per valutare l'ingannevolezza del claim.

# La Direttiva 2024/825/UE

Recepita nell'ordinamento italiano con il [D. lgs. 30/2026](#): Il recepimento in Italia è avvenuto in modo puntuale e pressoché letterale ma facciamo un recap dei **nuovi divieti**:

## Marchio sostenibilità autodichiarato



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

## Claim generici




Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.

## Amplificazione del claim



Formulare un'asserzione ambientale facendo riferimento a tutto il prodotto l'intera attività quando in realtà riguarda solo un aspetto specifico.

## Carbon claim




Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.

## Requisiti di legge



Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico.

## Omissioni rilevanti



Omettere informazioni rilevanti sulla funzionalità del prodotto, riguardanti le implicazioni degli aggiornamenti del software, la riparabilità e l'utilizzo di materiali di consumo o accessori non originali.

Webinar CONAI PPMR & Green claims - 10.06.26

Allegato I: sintesi della blacklist con le pratiche sempre vietate, in questi casi non serve una valutazione "caso per caso" per valutare l'ingannevolezza del claim.

# Le nuove regole della Direttiva ECGT si applicano anche ai prodotti già presenti sul mercato

## Sarà possibile smaltire le scorte?

Le nuove disposizioni per le imprese si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026. Il D.lgs. attualmente **non** prevede disposizioni specifiche e/o esplicite sulla gestione delle scorte.



Webinar CONAI PPWR & Green claims – 10.06.26



# Le nuove regole della Direttiva ECGT si applicano anche ai prodotti già presenti sul mercato

## Sarà possibile smaltire le scorte?

Le nuove disposizioni per le imprese si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026. Il D.lgs. attualmente **non** prevede disposizioni specifiche e/o esplicite sulla gestione delle scorte.



Webinar CONAI PPWR & Green claims – 10.06.26

Il 18 maggio 2026 la Commissione Europea ha pubblicato un aggiornamento del documento con le risposte alle FAQ sull'applicazione della Direttiva 2024/825/UE che chiarisce il tema al punto n.18: “How do the new rules on environmental claims and sustainability labels apply to existing products?”



# Le nuove regole della Direttiva ECGT si applicano anche ai prodotti già presenti sul mercato

La direttiva ECGT si applicherà a **partire dal 27 settembre 2026**. A partire da tale data, gli operatori commerciali dovranno garantire che le loro dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità in un contesto B2C siano conformi alle nuove disposizioni, **anche per i prodotti esistenti**.

*Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26*

**Non è esplicitamente previsto un periodo transitorio**



# Le nuove regole della Direttiva ECGT si applicano anche ai prodotti già presenti sul mercato

La direttiva ECGT si applicherà **a partire dal 27 settembre 2026**. A partire da tale data, gli operatori commerciali dovranno garantire che le loro dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità in un contesto B2C siano conformi alle nuove disposizioni, **anche per i prodotti esistenti**.

Qualora gli operatori commerciali individuino dichiarazioni ambientali o etichette di sostenibilità sugli imballaggi che non sarebbero conformi alle nuove norme, **avranno a disposizione opzioni pratiche per garantire la conformità dei prodotti esistenti**.

Queste possono includere **la copertura o la correzione delle dichiarazioni tramite adesivi o l'aggiunta di informazioni supplementari nel punto vendita**. \*

**Non è esplicitamente previsto un periodo transitorio**



\*FAQ n. 18 del [documento interpretativo Q&A del 18 maggio 2026](#)



Webinar CONAI PPMR & Green claims 10.06.26



# Le nuove regole della Direttiva ECGT si applicano anche ai prodotti già presenti sul mercato

## Per garantire la conformità:

- I claim non conformi devono essere tempestivamente corretti o coperti
- Sono ammesse soluzioni pratiche (es. etichette adesive - «stickers»)
- È possibile aggiungere informazioni integrative al punto vendita

## L'applicazione è demandata alle autorità nazionali:


- I controlli tengono conto della gravità delle violazioni
- Vengono considerati gli sforzi ragionevoli dei trader
- Si applicano principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela dell'affidamento

Webinar CONAI PPR & Green claims - 10.06.26



# Alcune indicazioni per le future comunicazioni ambientali volontarie

Presentare le dichiarazioni ecologiche in modo **chiaro, specifico, accurato e inequivocabile**, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore.



Disporre di **prove** a sostegno delle dichiarazioni ed essere pronti a fornire alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata.



In Italia l'**AGCM** vigila sulle pratiche commerciali scorrette (d'ufficio o su segnalazione), dispone provvedimenti inibitori e irroga sanzioni.



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
**Segnalazione:** D'ufficio oppure a seguito di una segnalazione ricevuta da soggetti interessati (consumatori, associazione, imprese concorrenti)  
**Sanzioni:** ordinare la cessazione di pratiche scorrette e stabilire sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo di 5.000€ fino ad arrivare anche 10 milioni di €.



Webinar CONAI PPWR & Green claims 10.06.26





Grazie per l'attenzione

Webinar CONAI PPWR & Green claims - 10.06.26

